

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 11/2018 DEL 01/07/2018

Indice Argomenti:

1. Rinvio fattura elettronica per carburanti

1) RINVIO FATTURA ELETTRONICA PER CARBURANTI

1.1) PREMESSA

Un recentissimo Decreto legge del 28/6 ha **prorogato** - per come era già da tempo prevedibile - **all'1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.**

Resta fermo, invece, il termine dell'1.7.2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.

1.2) FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA.

In particolare, la legge di bilancio 2018 aveva inizialmente previsto, con decorrenza dall'1.7.2018:

- l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica l'acquisto di detti carburanti effettuati presso impianti di distribuzione;
- l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA per l'acquisto di carburanti e lubrificanti;
- l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

1.3) RINVIO OBBLIGO

Per andare incontro alle esigenze degli operatori, il citato Decreto Legge ha disposto il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018 all'1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Viene conseguentemente rinviato all'1.1.2019 anche l'obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.

Pertanto, fino **al 31.12.2018**, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti, quali:

- **la scheda carburante;**
- in alternativa all'utilizzo della scheda carburante, **il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili".**

1.4) OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

A seguito dell'emanazione del citato Decreto Legge, l'obbligo di fatturazione elettronica risulta introdotto in via anticipata per le sole cessioni di benzina e gasolio effettuate in ambito B2B, diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione.

STUDIO BELCASTRO

Solo per tali operazioni, dunque, già a partire dall'1.7.2018, sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018.

Di seguito, si richiama sinteticamente l'ambito di applicazione dell'obbligo previsto in via anticipata dall'1.7.2018.

1.4.1 Ambito soggettivo

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica dall'1.7.2018 alle cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.

1.4.2 Ambito oggettivo

Come già evidenziato, l'anticipazione dell'obbligo all'1.7.2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio diverse da quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione (e dunque tutti i passaggi precedenti della commercializzazione).

Resta fermo, in ogni caso, quanto chiarito da una Circolare dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'anticipazione non riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.;
- cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione alle quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'IVA, la spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso (es. scheda carburante) o mediante emissione facoltativa della fattura elettronica.

1.4.3 Contenuto della fattura

Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante, la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura elettronica.

Ne consegue che tali elementi facoltativi:

- non devono necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche;
- possono comunque essere inseriti nelle fatture per le opportune finalità, quali l'ausilio alla tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa a un determinato veicolo allo scopo, fra l'altro, della relativa deducibilità.

La targa può essere inserita nella sezione "Altri dati gestionali" del *file* della fattura elettronica.

Indicazione della targa ai fini del rimborso dell'accisa sul gasolio

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della fruizione del rimborso dell'accisa, le fatture elettroniche emesse per le cessioni di gasolio nei confronti di soggetti esercenti attività di trasporto devono riportare il riferimento della targa del veicolo per il quale è effettuato il rifornimento.

Tale condizione è infatti richiesta dalla dichiarazione trimestrale presentata ai fini del rimborso, ed è quindi obbligatorio indicare la targa degli automezzi utilizzati dall'esercente per lo

STUDIO BELCASTRO

svolgimento dell'attività di trasporto, come risultante dalle relative fatture di acquisto del carburante.

Poiché, dunque, tale disciplina non è stata modificata a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, permane l'obbligatorietà dell'indicazione della targa nella fattura relativa all'acquisto del gasolio.

Il dato relativo alla targa risulta infatti funzionale alla verifica della spettanza del beneficio e alla riconducibilità dell'agevolazione all'effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva.

Pertanto, ai fini della fruizione del rimborso d'accisa, gli esercenti attività di trasporto potranno legittimamente richiedere l'emissione di una fattura elettronica completa del dato relativo alla targa ai gestori di impianti di distribuzione carburanti, i quali sono obbligati alla relativa emissione dall'1.1.2019.

1.5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

La legge di bilancio 2018 ha inoltre stabilito che, con decorrenza dall'1.7.2018, sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili":

- la detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti;
- la deduzione del costo sostenuto per le medesime operazioni.

Poiché la proroga contenuta nel citato Decreto Legge non riguarda tali disposizioni, le stesse entrano in vigore dall'1.7.2018.

Pertanto, si ripete, per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e per la detraibilità della relativa IVA assolta, è necessario l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia:

- **carte di credito,**
- **carte di debito,**
- **carte prepagate.**

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stati altresì individuati gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti:

- **assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;**
- **mezzi di pagamento elettronici tra cui, a mero titolo esemplificativo: addebiti diretti, bonifici bancari o postali, bollettini postali.**

1.6) CREDITO D'IMPOSTA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

1.6.1 Soggetti aventi diritto al credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta a chiunque, in base a un titolo legittimo (es. proprietà, affitto, ecc.), svolga l'attività in esame e sostenga il costo della commissione.

1.6.2 Transazioni effettuate mediante carte di debito o prepagate

Il credito d'imposta è riconosciuto alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima finalità della misura, seppure quest'ultima sia di stretta interpretazione. Di conseguenza, spetta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante anche per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

1.7) TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La legge di bilancio 2018 ha altresì previsto, per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dall'1.7.2018.

Tale decorrenza non è stata modificata dal citato Decreto Legge.

Tuttavia, in base al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'obbligo in argomento entrerà in vigore dall'1.7.2018 per i soli impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità "self service prepagato", muniti di:

- sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
- terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (es. bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.);
- sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.

A partire dall'1.7.2018, dunque, tali soggetti saranno tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

STUDIO BELCASTRO

Per le altre tipologie di soggetti che effettuano cessioni di carburanti, i termini di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

È previsto, comunque, un termine ultimo per l'avvio dell'adempimento fissato all'1.1.2020.

L'adempimento in esame riguarda solamente le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e non altri servizi differenti prestati dallo stesso impianto di distribuzione.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Luglio 2018

PRECEDENTI CIRCOLARI 2018

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattur
03/2018	03.02.2018	Legge finanziaria (novità in sintesi)
04/2018	17.02.2018	Novità sulla detrazione Iva e modalità registrazione fatture
05/2018	10.03.2018	Noleggio e detraibilità iva per le autovetture
06/2018	09.04.2018	La nuova disciplina della privacy
07/2018	07.05.2018	Rottamazione bis Il mancato pagamento della ritenuta da parte del sostituto Bando Inail per la sicurezza in azienda
08/2018	12/05/2018	Fatturazione cessioni carburanti e deducibilità costo e detraibilità iva
09/2018	02/06/2018	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2018
10/2018	10/06/2018	Retribuzioni: obbligo pagamento con mezzi tracciabili

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

LUGLIO 2018

Sabato 07

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al proprio datore di lavoro, da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Martedì 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre aprile-giugno da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps

Domenica 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento I rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2018 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) deve prov-

STUDIO BELCASTRO

vedere al versamento all'erario delle imposte trattenute ai propri dipendenti nello scorso mese di giugno in base all'accordo sull'assistenza fiscale

Venerdì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel secondo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Domenica 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del III periodo contabile (maggio-giugno) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al III periodo contabile (maggio-giugno)

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Aprile-Giugno**
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro**
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro**

Sabato 28

- **Preu – Prelievo unico erariale – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)**

Domenica 29

- **Registro delle imprese – Società con assemblea al 29 giugno – Termine ultimo per il deposito del bilancio da parte delle società di capitali il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Lunedì 30

- **Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° luglio e per eseguire il versa-**

STUDIO BELCASTRO

mento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° luglio del relativo anno

- **Imposta di registro** – *Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Aprile-Giugno (tassa fissa)*

Martedì 31

- **Delega Unica – Modello F24** :
 - o **Imposte sui redditi** – *Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: *Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*
- **Iva – Rimborsi infrannuali** – *Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al II trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972*
- **Iva** – *Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture*
- **Scheda carburante** - *Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa*
- **Iva intracomunitaria** – *Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di giugno la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di maggio*

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel secondo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per l'invio (per raccomandata o per via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)